

COMMISSIONE II
AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

4.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1979

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAMMI

INDICE

	PAG.
Sostituzione:	
PRESIDENTE	45
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
NATTA ed altri, FRACANZANI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia. (Approvata in un testo unificato dalla II Commissione della Camera e modificata dal Senato della Repubblica) (136-200-B)	45
PRESIDENTE	45, 48, 49
CAFIERO	49
FELISETTI	46
FRANCHI	46, 48
ZOLLA	49
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	50

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Felisetti sostituisce il deputato Lauricella.

Discussione della proposta di legge Natta ed altri, Fracanzani ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia (Approvata in un testo unificato dalla II Commissione della Camera e modificata dal Senato della Repubblica) (136-200-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Natta, Di Giulia, Fracchia, Pochetti, Lodi Faustini Fustini Adriana, Cecchi, Spagnoli, Colonna e Ricci; Fracanzani, Bianco Gerardo, Ciccardini, Fusaro, Pezzati, Cirino Pomicino, Cuminetti, Ferrari Silvestro, Manfredi Manfredi, Orsini Bruno, Segni, Gargano, Lombardo, Scalia, Vernola, Mastella, Fontana

La seduta comincia alle 10,20.

BELUSSI ERNESTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Elio: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia », approvata in un testo unificato dalla II Commissione permanente della Camera nella seduta dell'8 agosto 1979 e modificata dal Senato della Repubblica nella seduta del 18 ottobre 1979.

Nella mia qualità di relatore, propongo di passare all'esame delle modifiche apportate dal Senato ai singoli articoli, richiamandomi, per ciò che concerne la relazione sulle stesse, a quanto ho già detto in sede referente.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali sulle modifiche apportate dal Senato.

FRANCHI. Mi consenta di esprimere il mio dissenso per il fatto che per l'elaborazione del testo unificato ci si sia basati soltanto su alcune delle proposte presentate. È la prima volta che si verifica un fatto del genere; poiché riteniamo che ciò sia particolarmente scorretto, desidereremmo che insieme alle due proposte di legge, che costituiscono il testo unificato, siano indicate anche le altre.

FELISETTI. Mi associo alle osservazioni dell'onorevole Franchi e mi auguro che in futuro l'incidente non si ripeta.

PRESIDENTE. Devo precisare che, affinché la Commissione ha esaminato in prima lettura le proposte di legge volte ad istituire la Commissione d'inchiesta, furono adottate come testo base le proposte, tra loro identiche, Natta ed altri e Fracanzani ed altri; non si può parlare perciò di testo unificato in senso tecnico. Essendo poi stato approvato il testo base, le proposte presentate dagli altri gruppi, sono state assorbite. È questo il motivo per cui nel messaggio al Senato esse non sono state indicate e non figurano oggi nell'ordine del giorno.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali sulle modifiche apportate dal Senato.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

È istituita una Commissione d'inchiesta su:

1) la strage di via Fani, il sequestro e l'assassinio del deputato Aldo Moro, la strategia e gli obiettivi perseguiti dai terroristi e ogni fatto, comportamento e notizia comunque relativi a quei tragici eventi.

In particolare la Commissione dovrà accertare:

a) se vi siano state informazioni, comunque collegabili alla strage di via Fani, concernenti possibili azioni terroristiche nel periodo precedente il sequestro del deputato Aldo Moro, e come tali informazioni siano state controllate ed eventualmente utilizzate;

b) se il deputato Aldo Moro abbia ricevuto, nei mesi precedenti il rapimento, minacce o avvertimenti diretti a fargli abbandonare l'attività politica;

c) le eventuali carenze di adeguate misure di prevenzione e tutela della persona del deputato Aldo Moro;

d) le eventuali disfunzioni od omissioni e le conseguenti responsabilità verificatesi nella direzione e nell'espletamento delle indagini, sia per la ricerca e la liberazione del deputato Aldo Moro, sia successivamente all'assassinio dello stesso, e nel coordinamento di tutti gli organi e apparati che le hanno condotte;

e) quali siano state le iniziative e le decisioni, comunque assunte da organi dello Stato, per attribuire particolari poteri, funzioni e compiti di intervento anche al di fuori delle ordinarie competenze di istituto;

f) quali iniziative od atti siano stati posti in essere da pubbliche autorità, da

esponenti politici e da privati cittadini per stabilire contatti diretti o indiretti con i rapitori, con le « brigate rosse » e con rappresentanti di altri movimenti terroristici o presunti tali, durante il sequestro del deputato Aldo Moro, al fine di ottenerne la liberazione, o dopo l'assassinio. Quali eventuali risultati abbiano dato tali contatti, se ne siano state informate le autorità competenti e quale sia stato l'atteggiamento assunto al riguardo;

g) quali siano stati i motivi o i criteri che hanno determinato la continua, graduale divulgazione di notizie, fatti e documenti ivi compresi le lettere scritte dal deputato Aldo Moro durante il sequestro, quali fatti e documenti siano ancora rimasti eventualmente segreti, nonché quale fondamento abbiano le dichiarazioni pubblicamente rese su trame, complotti e collegamenti internazionali attinenti all'assassinio del deputato Aldo Moro e al terrorismo in genere;

h) gli eventuali collegamenti, connivenze e complicità, interni ed internazionali, con le « brigate rosse » e altri gruppi terroristici, che abbiano favorito, coperto e sostenuto in qualsiasi modo la operazione criminale ed eversiva che si è conclusa con l'assassinio del deputato Aldo Moro; con quali altri fatti terroristici tale operazione sia eventualmente collegata;

2) i gravi eventi criminosi e terroristici tendenti al sovvertimento delle istituzioni accaduti nel nostro paese; la natura e le caratteristiche fondamentali delle organizzazioni terroristiche operanti in Italia; a quali fonti di finanziamento le stesse attingano; quali siano i loro metodi di reclutamento; come e dove provvedano all'addestramento dei propri militanti; le eventuali connivenze di cui si siano avvalse; se risultino collegamenti tra i singoli movimenti terroristici italiani e centrali o organismi italiani o stranieri; quali siano i risultati della lotta al terrorismo nel nostro paese; se personale, strumenti e mezzi posti a disposizione a tale fine siano adeguati.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

È istituita una Commissione d'inchiesta su:

1) la strage di via Fani, il sequestro e l'assassinio di Aldo Moro, la strategia e gli obiettivi perseguiti dai terroristi e ogni fatto, comportamento e notizia comunque relativi a quei tragici eventi.

In particolare la Commissione dovrà accertare:

a) se vi siano state informazioni, comunque collegabili alla strage di via Fani, concernenti possibili azioni terroristiche nel periodo precedente il sequestro di Aldo Moro, e come tali informazioni siano state controllate ed eventualmente utilizzate;

b) se Aldo Moro abbia ricevuto, nei mesi precedenti il rapimento, minacce o avvertimenti diretti a fargli abbandonare l'attività politica;

c) le eventuali carenze di adeguate misure di prevenzione e tutela della persona di Aldo Moro;

d) le eventuali disfunzioni od omissioni e le conseguenti responsabilità verificatesi nella direzione e nell'espletamento delle indagini, sia per la ricerca e la liberazione di Aldo Moro, sia successivamente all'assassinio dello stesso, e nel coordinamento di tutti gli organi e apparati che le hanno condotte;

e) quali siano state le iniziative e le decisioni, comunque assunte da organi dello Stato, per attribuire particolari poteri, funzioni e compiti di intervento anche al di fuori delle ordinarie competenze di istituto;

f) quali iniziative od atti siano stati posti in essere da pubbliche autorità, da esponenti politici e da privati cittadini per stabilire contatti diretti o indiretti con i rapitori e con rappresentanti di movimenti terroristici o presunti tali, durante il sequestro di Aldo Moro, al fine di

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1979

ottenerne la liberazione, o dopo l'assassinio. Quali eventuali risultati abbiano dato tali contatti, se ne siano state informate le autorità competenti e quale sia stato l'atteggiamento assunto al riguardo;

g) quali siano stati i motivi o i criteri che hanno determinato la continua, graduale divulgazione di notizie, fatti e documenti, ivi compresi le lettere scritte da Aldo Moro durante il sequestro, quali fatti e documenti siano ancora rimasti eventualmente segreti, nonché quale fondamento abbiano le dichiarazioni pubblicamente rese su trame, complotti e collegamenti internazionali attinenti all'assassinio di Aldo Moro e al terrorismo in genere;

h) gli eventuali collegamenti, connivenze e complicità, interni ed internazionali, con gruppi terroristici, che abbiano favorito, coperto e sostenuto in qualsiasi modo la operazione criminale ed eversiva che si è conclusa con l'assassinio di Aldo Moro; con quali altri fatti terroristici tale operazione sia eventualmente collegata;

2) i gravi eventi criminosi e terroristici tendenti al sovvertimento delle istituzioni accaduti in Italia; la natura e le caratteristiche fondamentali delle organizzazioni terroristiche operanti in Italia; a quali fondi di finanziamento le stesse attingano; quali siano i loro metodi di reclutamento; come e dove provvedano all'addestramento dei propri militanti; le eventuali connivenze di cui si siano avvalse; se risultino collegamenti tra i singoli movimenti terroristici italiani e centrali o organismi italiani o stranieri; quali siano i risultati della lotta al terrorismo in Italia; se personale, strumenti e mezzi posti a disposizione a tale fine siano adeguati.

FRANCHI. Non sono concorde con la soppressione delle parole « brigate rosse » ai punti f) ed h) dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 1 nel testo approvato dal Senato.
(È approvato).

L'articolo 2 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

La Commissione è composta da 15 senatori e 15 deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

Con gli stessi criteri e con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee al di fuori dei predetti componenti dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

La Commissione è composta da 20 senatori e 20 deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

Con gli stessi criteri e con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1979

componenti della Commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

CAFIERO. Sono contrario alla modifica apportata al primo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 3 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

Nell'inchiesta, che concerne fatti eversivi dell'ordine costituzionale, non è opponibile il segreto di Stato, salvo per la materia cui si riferisce il terzo comma dello articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Non possono essere oggetto di segreto fatti eversivi dell'ordine costituzionale di cui si è venuti a conoscenza per ragioni della propria professione.

Qualora venga eccepito il segreto d'ufficio, la Commissione, se ritiene indispensabile ai fini dell'inchiesta la deposizione del teste e l'esibizione dei documenti, dispone che il teste deponga e ordina il sequestro dei documenti richiesti.

In nessun caso è opponibile il segreto bancario.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

Nell'inchiesta, che concerne fatti eversivi dell'ordine costituzionale, non è opponibile il segreto di Stato, salvo per la materia cui si riferisce il terzo comma del-

l'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Non possono essere oggetto di segreto fatti eversivi dell'ordine costituzionale di cui si è venuti a conoscenza per ragioni della propria professione, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Qualora venga eccepito il segreto d'ufficio, la Commissione, se ritiene indispensabili ai fini dell'inchiesta la deposizione del teste e l'esibizione dei documenti, dispone che il teste deponga e ordina il sequestro dei documenti richiesti.

In nessun caso è opponibile il segreto bancario.

ZOLLA. Vorrei fare una precisazione. Ho letto che alcuni colleghi dell'altro ramo del Parlamento ci hanno accusati di superficialità per non aver precisato i diritti della difesa.

Debbo però far rilevare che quando, in questo articolo, ci siamo riferiti al segreto professionale non abbiamo messo in dubbio il diritto della difesa. Del resto, l'articolo 24 della Costituzione stabilisce chiaramente che quello della difesa è un diritto irrinunciabile in ogni stato e grado del procedimento. Non vedo, quindi, come una legge ordinaria avrebbe potuto modificare la Costituzione.

La valutazione di superficialità avanzata nei nostri confronti da alcuni colleghi del Senato va pertanto nettamente respinta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 4 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 5 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o

compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Le stesse pene si applicano a chiunque pubblica in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Gli articoli 7, 8 e 9 non sono stati modificati.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Natta ed altri (136), Fracanzani ed altri (200): « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia » (Approvata in un testo unificato dalla II Commissione della Camera e modificata dal Senato della Repubblica) (136-200-B):

Presenti	25
Votanti	24
Astenuti	1
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Balestracci, Belussi Ernestina, Benedikter, Cafiero, Cappelli, Carmeno, Caruso, Cavaliere, Conti, Da Prato, Faenzi, Felisetti, Franchi, Gaspari, Gava, Gualandi, Mammì, Mastella, Pecchia Tornati Maria Augusta, Raffaelli, Sanese, Sanguinetti, Vietti Anna Maria, Zolla.

Si è astenuto:

Roccella.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA